

COMUNE DI STIMIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

Piazza Roma n. 6 Cap. 02048 P. IVA 00094130572 Tel. 0765.576038 Fax 0765.576078 Email: com.stim@pec.it

PROT. 2570

DEL 29.04.2024

BANDO PUBBLICO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA

(Legge Regionale 6 Agosto 1999, n.12 e Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e loro successive modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la Legge della Regione Lazio n. 12 del 6 agosto 1999 e s.m. e i.;
Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 20 Settembre 2000 e s.m. e i;
Visto l'art. 40, comma 6 del D.Lgs. 286/98;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24.04.2024, esecutiva ai sensi di legge.

RENDE NOTO

Art. 1 (Finalità del bando)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa del territorio Comunale di Stimigliano.

Art. 2 (Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) **cittadinanza** italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D.Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m. e i.);
- b) **residenza** anagrafica oppure attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Stimigliano, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione in un solo Comune;
- c) **manca** di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso e nel Comune di residenza, ove diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui

valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal R.r. n. 2/2000, art. 21, comma 2, modificato dal R.r. n. 4/2008, art. 1;

(il valore complessivo dei beni patrimoniali è data dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

- a. fabbricati, la cui base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili come disciplinato dall'articolo 1, commi 745-746-747, della legge n. 160/2019, e si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d'immobile, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
 - b. terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
 - c. terreni agricoli condotti da un coltivatore diretto, il valore è dato dal reddito dominicale incrementato per 1,25 per 75, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento)
- d) **assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ed assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio sia divenuto inutilizzabile, anche per effetto di sentenza di divorzio, sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno, sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) **non avere ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non avere occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;
- f) **reddito annuo** complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione Lazio e suscettibile di aggiornamento con deliberazione del Consiglio Regionale, vigente alla data di pubblicazione del presente bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 Agosto 1978 n. 457 e s.m. e i. con la diminuzione, per i familiari fiscalmente a carico, stabilita dall'art. 50 della L.R. 27/2006 (come specificato nel modello di domanda);

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza del rapporto di locazione. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

In deroga alle disposizioni di cui al citato art. 11 della L.R. 12/99 possono partecipare al concorso, per l'assegnazione degli alloggi di E.r.p., autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 3

(Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)

Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

A) Di essere senza fissa dimora o di abitare con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti ed associazioni di

volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica

Punti 1

(Il punteggio relativo alla condizione sopra indicata non è cumulabile con il punteggio relativo alle condizioni di cui alle lettere B-C-D-F)

B) Di dover abbandonare l'alloggio:

B.1 - a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali:

- **B1.a** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS: **Punti 4**
- **B1.b** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS: **Punti 3**

B.2 - a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto; decreto del Tribunale di trasferimento di immobile, emessi alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali:

B2.1 il cui termine per il rilascio fissato dal Giudice è già maturato

- **B2.1a** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS: **Punti 1**
- **B2.1b** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS: **Punti 1**

B2.2 il cui termine per il rilascio fissato dal Giudice non è ancora maturato

- **B2.2a** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS: **Punti 1**
- **B2.2b** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS: **Punti 1**

(I punteggi relativi alle condizioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro né con i punteggi relativi alle condizioni di cui alle lettere A-C-D-F)

C) Di avere abbandonato l'alloggio e di trovarsi in condizioni di precarietà abitativa:

C.1 - a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità eseguiti non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali:

- **C1.a** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS: **Punti 5**
- **C1.b** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS: **Punti 4**

C.2 - a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto, decreto del Tribunale di trasferimento di immobile, eseguiti non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando o della data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali:

- **C2.a** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS: **Punti 1**
- **C2.b** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS: **Punti 1**

C.3 - a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio:

- **C3.a** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare inferiore ad una pensione minima INPS: **Punti 2**
- **C3.b** Richiedenti con reddito complessivo del nucleo familiare superiore ad una pensione minima INPS: **Punti 1**

(I punteggi relativi alle condizioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro né con i punteggi relativi alle condizioni di cui alle lettere A-B-D-F)

D) Di abitare con il proprio nucleo familiare in un alloggio che presenta affollamento. Si ha affollamento quando il rapporto vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per 14 mq., al netto della superficie per aree accessorie e di servizio del 20%:

Punti 1

(Il punteggio relativo alla condizione sopra indicata non è cumulabile con il punteggio relativo alle condizioni di cui alle lettere A-B-C-F)

E) Di abitare con il proprio nucleo familiare in un alloggio:

- **E.1** il cui stato di conservazione e manutenzione ai sensi della normativa vigente risulti scadente ovvero in alloggio privo di servizi igienici: **Punti 2**

- **E.2** il cui stato di conservazione e manutenzione ai sensi della normativa vigente risulti mediocre: **Punti 1**

(I punteggi relativi alle condizioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro)

F) Di abitare, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo familiare:

- F1 in misura non inferiore a 1/3: **Punti 3**
 - F2 in misura non inferiore a 1/5: **Punti 2**
 - F3 in misura non inferiore a 1/6: **Punti 1**
- (I punteggi relativi alle condizioni sopra indicate non sono cumulabili tra loro né con i punteggi relativi alle condizioni di cui alle lettere A-B-C-D)*
- G) Di abitare con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari: **Punti 1**
- H) Di avere un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi (definito ai sensi dell'art. 21 della L. 457/1978 e s.m.i.), non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S. oppure di avere un reddito pari a zero, con iscrizione del richiedente presso il Centro per l'impiego di Poggio Mirteto: **Punti 2**
(Il punteggio relativo alla condizione sopra indicata non è cumulabile con il punteggio relativo alla condizione di cui alla lettera I)
- I) Di avere un reddito annuo complessivo derivante per almeno il 90% da lavoro dipendente e/o pensione: **Punti 3**
(Il punteggio relativo alla condizione sopra indicata non è cumulabile con il punteggio relativo alla condizione di cui alla lettera H)
- L) di appartenere ad uno dei seguenti nuclei familiari:
- L1) Nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, abbiano superato sessantacinque anni di età. Di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente: **Punti 6**
 - L2) Nuclei familiari che si siano costituiti da non oltre tre anni, alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali, ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalle stesse date ed i cui componenti non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età: **Punti 5**
 - L3) Nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico: **Punti 3**
 - L4) Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata, ai sensi della normativa vigente, superiore al (66%) sessantasei per cento della capacità lavorativa:
 - L4.a presenza nel nucleo familiare di due o più componenti con invalidità superiore al 66%: **Punti 5**
 - L4.b presenza nel nucleo familiare di un componente con invalidità superiore al 66%: **Punti 4**
 - L5) Nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani: **Punti 1**
 - L6) Nuclei familiari con un numero di figli superiore a due: **Punti 1**
 - L7) Nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne: **Punti 1**

Art. 4

(Modalità per la presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione al bando di concorso, in bollo, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve, a pena di inammissibilità, essere redatta su apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Stimigliano; nella medesima sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare.

Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale o su fotocopie del modello stesso.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente e spedita al Comune di Stimigliano, esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R. senza busta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'inammissibilità; il timbro apposto dall'Ufficio Postale farà fede del rispetto della data di presentazione della stessa.

Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare.

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

Art. 5
(Termini di presentazione della domanda)

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande, mentre, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 2 del 20/9/2000 e s.m. e i., le graduatorie hanno scadenza semestrale.

Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove condizioni createsi.

Art. 6
(Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni)

Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000 e s.m. e i., procede alla verifica della completezza e regolarità delle domande presentate, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed all'attribuzione provvisoria dei punteggi, che verranno poi comunicato dallo stesso Ente ai richiedenti.

Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

Art. 7
(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del R.r. n. 2/2000 competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.

Entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione, ai sensi dell'art. 6 del R.r. n. 2/2000, adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno.

Art. 8
(Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi ai sensi dell'art. 12 del R.r n. 2/2000.

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 9
(Norme finali e transitorie)

Il presente bando generale, pubblicato integralmente all'albo Pretorio e sul sito del Comune di Stimigliano www.comune.stimigliano.ri.it, ha validità fino alla pubblicazione di un nuovo bando generale.

Nella fase di prima applicazione del presente bando, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6, la domanda per la collocazione nella prima graduatoria utile redatta in base ai criteri di cui al presente bando, dovrà essere presentata entro e non oltre il 06/07/2024.

La graduatoria relativa alle domande pervenute entro il termine del 06/07/2024, sarà pubblicata entro il 06/10/2024.

Le domande pervenute successivamente al termine del 06/07/2024 saranno soggette alle modalità previste dagli artt. 6 e 7 del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla L.r. 12/1999 ed al R.r. n. 2/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Stimigliano, lì 29.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Andrea Dotti

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI STIMIGLIANO' around the perimeter and 'MUNICIPALITÀ' in the center. The signature is written in a cursive style.